

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. **85**

COPIA

Cat. 1 Cl. 15 Fasc. 2

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 TUEL DEL 2000 PER
L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 17 (DICIASSETTE) del mese di LUGLIO alle ore 19,30 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1) FAUSTO TINTI	Presente	10) DI SILVERIO ALESSANDRO	Presente
2) FRANCESCA MARCHETTI	Presente	11) PRUNI EUGENIO	Presente
3) DALL'OLIO FRANCESCO	Presente	12) SEROTTI SILVIA	Assente
4) TRAZZI STEFANO	Assente	13) GALLO GIANLUIGI	Presente
5) ROUIBI SARA	Presente	14) PARENTI MARIO	Assente
6) BONDI ANDREA	Presente	15) GIANNELLA NICOLA O.	Presente
7) RANGONI MARTINA	Presente	16) CHIAVARO ANDREA	Presente
8) BORTOLOTTI CECILIA	Presente	17) BRINI KATIUSCIA	Presente
9) GALLETTI ANDREA	Presente		

Assessori presenti: Cenni Tomas, Muzzarelli Anna Rita, Dondi Fabrizio.

Totale presenti: 14 Totale assenti: 3

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa Cinzia Giacometti

Il VICE Presidente del Consiglio, NICOLA OTTAVIO GIANNELLA, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

1) Galletti Andrea 2) Dall'Olio Francesco 3) Chiavaro Andrea

E' entrata il Consigliere Silvia Serotti: n. 15 presenti
E' uscito il Sindaco Fausto Tinti: n. 14 presenti:
E' rientrato il Sindaco Fausto Tinti: n. 15 presenti

Il Vice Presidente del Consiglio Giannella Nicola Ottavio: cede la parola all'Assessore.

Assessore Muzzarelli Anna Rita: relaziona in merito.

Capogruppo Gallo Gianluigi (Gruppo Il Tuo Comune): La convenzione in sé non ha costi, chiedo però: chi controlla l'esecuzione dei singoli contratti? Come gli organi politici possono essere aggiornati sull'attività contrattuale? Perché non abbiamo indicato i criteri di riparto delle spese?

Consigliere Dall'Olio Francesco (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): A livello di controllo – come Consiglio Comunale - come ci relazioniamo con la convenzione.

Consigliere Brini Katiuscia (Gruppo MoVimento 5 Stelle): Perché non entra il Comune di Castel Guelfo?

Assessore Muzzarelli Anna Rita: I costi vivi sono distribuiti in ragione della partecipazione di ciascun Comune alla gara; i dirigenti risponderanno della loro attività; il controllo viene fatto come oggi sulle determinazioni.

Sindaco Fausto Tinti: La convenzione è sperimentale, il nostro obiettivo finale è l'area vasta, il Circondario. Qui abbiamo impostato il lavoro secondo criteri di flessibilità, i dettagli li inseriamo nell'intesa dei Sindaci.

Capogruppo Gallo Gianluigi (Gruppo Il Tuo Comune): Diteci quando fate delle gare insieme.

Consigliere Dall'Olio Francesco (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): Chiediamo che in delibera si precisino che le variazioni alla convenzione, le integrazioni con verbale di intesa dei Sindaci e l'espletamento di gare di particolare rilevanza siano comunicate in Consiglio Comunale.

Capogruppo Chiavaro Andrea (Gruppo MoVimento 5 Stelle): siamo favorevoli alla proposta e alla sua integrazione.

Consigliere Dall'Olio Francesco (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): siamo contenti della condivisione e della trasparenza dell'Amministrazione.

Indi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 33 comma 3 bis del D. Lgs. 163/2006, come modificato dall'art. 9 comma 4 del D. L. 66/2014 convertito con legge 89/2014, a mente del quale i Comuni non Capoluogo di provincia procedono all' **“acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei Comuni.... ovvero costituendo un apposito Accordo Consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici... . In alternativa gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento”**;

Considerato che la disposizione in esame “Accordo Consortile” è stata interpretata dalla Corte dei Conti Sezione regionale dell'Umbria, nella delibera 112 del 4.6.2013, espressione atecnica che si riferisce genericamente alle convenzioni ex art. 30 del TUEL, quale strumento alternativo all'unione dei Comuni, in quanto sono stati soppressi i consorzi di funzioni tra enti locali (art. 2, comma 186, della legge 181/2009);

Visto lo schema di convenzione allo scopo elaborato fra i Comuni di Castel San Pietro Terme, Medicina e Dozza per dare attuazione al suddetto disposto;

Considerato che anche in passato fra i suddetti Comuni sono state attuate forme di cooperazione con finalità similari;

Dato atto anche della possibilità di ricorrere nel contempo ad ulteriori modalità alternative previste dalla legge (utilizzo del Mepa, convenzioni Consip ed Intercent ER) e valutare, nel frattempo, l'adesione a soluzioni diverse;

Atteso che:

- la funzione di approvvigionamento di beni, lavori e servizi è trasversale agli Enti, specie per gli acquisti in economia, risultando affidata in modo diffuso ai Dirigenti e ai Responsabili dei Servizi;

- la gestione in convenzione punta, previa individuazione di un pool di esperti funzionari comunali, a :

- a) Sostenere un'azione coordinata per ridurre la frammentazione ed i costi di gestione delle procedure da parte dei diversi centri di spesa;
- b) Agevolare e diffondere l'utilizzazione dell'alternativo mercato elettronico e convenzioni Consip e Intercent Emilia Romagna;
- c) Supportare sotto il profilo tecnico/amministrativo gli uffici nei procedimenti di scelta del contraente;
- d) Assumere direttamente in carico l'effettuazione dei procedimenti di gara previsti;

- Allo scopo le risorse umane previste per l'attuazione della convenzione sono le seguenti: Segretari e Dirigenti del Servizio; Personale degli Uffici Contratti; oltre al personale degli uffici tecnici preposto alle gare, personale degli ulteriori servizi interessati, di volta in volta, alle gare d'appalto;

- il Comune di Castel San Pietro Terme è capofila della convenzione e concorda con il Comune di Medicina ed il Comune di Dozza, in relazione ai fabbisogni segnalati, la concreta messa a disposizione delle risorse umane per il raggiungimento degli obiettivi, attivando presso le Autorità e gli Enti di competenza l'accesso alle banche dati nonché le abilitazioni necessarie per operare a tale titolo;

- le spese di gestione della convenzione sono stimate come paritarie e compensabili, in fase di gestione sperimentale, fra gli Enti, e successivamente saranno oggetto di specifica determinazione sulla base delle analisi condotte nella prima fase;

Ritenuto che la convenzione possa svilupparsi in una prima fase sperimentale sino al **31.12.2015**, per operare i necessari aggiustamenti ed individuare la messa a punto a regime, stabilendo il **termine finale nel 31.12.2019**;

Considerato altresì di riconoscere agli Enti la possibilità di recedere dalla convenzione con un preavviso scritto comunicato con anticipo di 4 mesi dalla data postulata per il recesso,

Ritenuto che la predetta convenzione possa essere modificata con l'intervento dei Consigli Comunali, che potranno consentire anche la partecipazione di ulteriori Enti, previa stima delle condizioni necessarie;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio sulla proposta di deliberazione in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'Art. 49 – comma 1 - del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e ss.mm. ed ii., come da allegato;

Ritenuto di procedere all'approvazione;

Con la seguente votazione proclamata dal Vice Presidente Giannella Nicola O.:

Favorevoli n. 13

Astenuti n. 2 Capogruppo Gallo, Consigliere Giannella
(Gruppo Il Tuo Comune)

DELIBERA

- 1) Approvare, nel testo **in allegato la convenzione** (altrimenti definita “Accordo Consortile”) fra i Comuni di Castel San Pietro Terme, Medicina e Dozza, in adempimento dell'art. 33 comma 3 bis del D. Lgs. 163/2006, come modificato dall'art. 9 comma 4 del D. L. 66/2014 convertito con legge 89/2014, a mente del quale i Comuni non Capoluogo di provincia procedono all' **“acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei Comuni.... ovvero costituendo un apposito Accordo Consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici... . In alternativa gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento”**;
- 2) Dare atto che non sono previste a carico del bilancio spese aggiuntive derivanti dalla presente convenzione;
- 3) Autorizzare il Sindaco alla stipula della convenzione e ad inserirvi le eventuali precisazioni e integrazioni che si rendessero necessarie per il buon fine della stessa;

- 4) Comunicare la presente alle Organizzazioni Sindacali ai fini della prescritta “informazione”;
- 5) Disporre che le variazioni alla convenzione, le integrazioni con verbale di intesa dei Sindaci e l’espletamento di gare di particolare rilevanza siano comunicate in Consiglio Comunale.

Indi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione proclamata dal Vice Presidente Giannella Nicola O.:

Favorevoli n. 13

Astenuti n. 2 Capogruppo Gallo, Consigliere Giannella
(Gruppo Il Tuo Comune)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 49 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 85 DEL 17/07/2014

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASTEL SAN PIETRO TERME, MEDICINA E DOZZA PER LA GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

L' ANNO 2014 IL GIORNO _____ MESE _____

FRA

Il Comune di Castel San Pietro Terme..... rappresentato da.....in esecuzione della delibera consiliare n. _____ del _____

Il Comune di Medicina..... rappresentato da..... in esecuzione della delibera consiliare n. _____ del _____

Il Comune di Dozza..... rappresentato da..... in esecuzione della delibera consiliare n. _____ del _____

PREMESSO CHE:

- l'art. 33 comma 3 bis del D. Lgs. 163/2006, come modificato dall'art. 9 comma 4 del D. L. 66/2014 convertito con legge 89/2014 prevede che i Comuni non Capoluogo di provincia procedono all' **“acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei Comuni.... ovvero costituendo un apposito Accordo Consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici... . In alternativa gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento”**;
- la disposizione in esame “Accordo Consortile” è stata interpretata dalla Corte dei Conti Sezione regionale dell'Umbria, nella delibera 112 del 4.6.2013, espressione atecnica che si riferisce genericamente alle convenzioni ex art. 30 del TUEL, quale strumento alternativo all'unione dei Comuni, in quanto sono stati soppressi i consorzi di funzioni tra enti locali (art. 2, comma 186, della legge 181/2009);
- la funzione di approvvigionamento di beni, lavori e servizi è trasversale agli Enti, specie per gli acquisti in economia, risultando affidata in modo diffuso ai Dirigenti e ai Responsabili dei Servizi;
- è intendimento delle parti utilizzare lo strumento definito “Accordo Consortile”;

CIÒ PREMESSO, SI STABILISCE QUANTO SEGUE:

Art. 1 FINALITA'

La presente convenzione tende a realizzare i seguenti obiettivi:

- a) Sostenere un'azione coordinata per ridurre la frammentazione ed i costi di gestione delle procedure da parte dei diversi centri di spesa;
- b) Agevolare e diffondere l'utilizzazione dell'alternativo mercato elettronico e convenzioni Consip e Intercent Emilia Romagna;
- c) Supportare sotto il profilo tecnico/amministrativo gli uffici nei procedimenti di scelta del contraente;
- d) Assumere direttamente in carico l'effettuazione dei procedimenti di gara previsti.

Art. 2) COMUNE CAPOFILA

Capofila della presente convenzione è il Comune di Castel San Pietro Terme.

Ad esso spetta di attivarsi presso le Autorità e gli Enti di competenza per acquisire l'accesso alle banche dati nonché le abilitazioni necessarie ad operare a titolo di Comune capofila della presente convenzione / Accordo Consortile.

ART. 3) FASI DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE - DURATA - RECESSO

Considerata l'esistenza di numerose variabili nella materia oggetto della presente convenzione, allo scopo di razionalizzare ed ottimizzare il lavoro da svolgere e contenere il costo dei fattori produttivi impiegati, la convenzione è considerata sperimentale sino al **31.12.2015**; quindi verranno operati, su proposta di ciascun Comune, gli adeguamenti necessari per la sua messa regime.

Il termine finale è stabilito al **31.12.2019**.

Ogni Ente ha la possibilità di recedere dalla convenzione con un preavviso scritto comunicato con anticipo di 4 mesi dalla data postulata per il recesso. Il recesso del singolo Ente è consentito, in ogni caso, esclusivamente al termine dei procedimenti in corso già affidati all'ufficio.

La predetta convenzione potrà essere modificata con l'intervento dei Consigli Comunali, che potranno consentire anche la partecipazione di ulteriori Enti, previa stima delle condizioni necessarie.

ART. 4) RISORSE UMANE E FINANZIARIE

Ciascun Comune individua gli esperti preposti all'attuazione della convenzione (Ufficio preposto) nelle seguenti figure:

Segretario e Dirigenti apicali dei Servizi; Personale degli Uffici Contratti; Personale degli Uffici Tecnici e dei diversi servizi interessati allo svolgimento delle gare d'appalto, in qualunque forma. Il Personale agisce per la funzione convenzionata come sottodescritto.

L'Ufficio preposto di norma è costituito da:

- a) Il Responsabile del Servizio Contratti del Comune Capofila;
- b) Il R.U.P. del Comune committente, che sottoscrive gli atti di gara;
- c) altro Personale addetto ai procedimenti di gara.

Nel caso di appalto da espletare da parte del Comune capofila in qualità di Stazione Appaltante, Il Responsabile del Servizio - R.U.P. del medesimo si riserva di richiedere l'intervento del Personale dei Comuni di Medicina e/o Dozza.

Il Personale dipendente impiegato per lo svolgimento di gare di interesse di Comune diverso da quello di appartenenza è da considerarsi in convenzione per tutta la durata delle ore lavorative prestate a tale titolo o presso il Comune Capofila o nella propria sede, ferma restando la unitarietà e la unicità del rapporto organico (di lavoro) degli addetti in capo ai Comuni di rispettiva appartenenza. L'orario di lavoro dei dipendenti addetti all'ufficio preposto sarà funzionale alla sua organizzazione e comunque terrà conto degli orari degli enti aderenti.

Ai fini della sicurezza sul lavoro rimane responsabile l'Ente di appartenenza.

In ogni caso: i Comuni concordano, in relazione ai fabbisogni segnalati, la concreta messa a disposizione delle risorse umane per il raggiungimento degli obiettivi.

Le spese di gestione della convenzione sono stimate come paritarie e compensabili, in fase di gestione sperimentale, fra gli Enti. Successivamente saranno oggetto di specifica determinazione sulla base delle analisi condotte nella prima fase.

ART. 5) OGGETTO

Sono compresi nell'ambito della presente convenzione:

- lavori pubblici di importo a base d'asta pari e o superiore ad € 40.000,00;
- acquisizione di beni e servizi per importi a base d'asta pari o superiori ad € 40.000,00 come indicato all'art.125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e procedure di cottimo fiduciario precedute da gara informale;
- approvvigionamenti di servizi e forniture identici per i quali si procederà con unica gara, riferita a lotti di spettanza dei singoli Comuni;

Gli appalti di lavoro, forniture e servizi di importi inferiore alla soglia di € 40.000,00 potranno essere delegati dagli Enti aderenti, concordemente fra le parti;

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente convenzione le acquisizioni in economia

mediante amministrazione diretta e le procedure di affidamento diretto consentite dalla legge, quali quelle previste all'art. 125, comma 8 e comma 11 del codice dei contratti pubblici, che, rispettivamente, per lavori, ovvero servizi o forniture, siano inferiori a quarantamila euro.

Sono altresì escluse:

le convenzioni con cooperative sociali di tipo B ai sensi della legge 381/1991, le convenzioni con le A.P.S. ex art. 30 legge 383/2000, con le Ass. di volontariato ex art. 7 legge 266/1991 e le convenzioni con le Ass.ni e società sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 legge 289/2000.

Nell'ipotesi la legge comprendesse nell'obbligo di affidamento associato anche le casistiche qui escluse, l'Ufficio consortile sottoporrà ai Sindaci una proposta di modalità organizzativa.

Analogamente potranno essere meglio specificate le casistiche escluse.

ART. 6 – MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI

Le presenti modalità organizzative sono indicative e potranno essere variate su proposta di ciascun Comune, con verbale d'intesa sottoscritto dai Sindaci.

I compiti dell'Ufficio, costituito come previsto nel precedente articolo 4, consistono:

- nella tenuta della banca dati delle procedure seguite come ufficio consortile preposto, indicante i compiti ed il ruolo svolto/da svolgere da ciascun operatore;
- nella verifica dello schema di contratto e capitolato speciale d'appalto a corredo del progetto, ove esistente;
- nella redazione, approvazione e pubblicazione del bando di gara ed attuazione dei connessi obblighi normativi (comunicazione dei dati alla Autorità per la Vigilanza, ivi inclusa la comunicazione dei dati per l'inserimento all'interno delle annotazioni riservate, comunicazioni dei dati relativi all'avvalimento, etc...);
- nella redazione della lettera d'invito , nella scelta e predisposizione dell'elenco ditte;
- nomina e presidenza della commissione di gara (eventualmente anche in capo a funzionario dell'Ente committente);
- valutazione delle offerte presentate, ivi comprese eventuali offerte anomale;
- verifica ed inserimento nel bando dei valori ponderali stabiliti dall'ente partecipante e riportati a cura dello stesso negli atti progettuali, in particolare nel capitolato speciale d'appalto;
- in caso di appalto da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa formulazione della graduatoria di merito sia provvisoria che definitiva;
- accertamento del possesso dei requisiti richiesti nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa;
- aggiudicazione definitiva dell'appalto;
- acquisizione dalla ditta aggiudicataria dei documenti necessari per la stipula del contratto;
- esame e decisione delle eventuali opposizioni alla procedura di gara;

- trasmissione all'ente committente del rendiconto finanziario delle spese sostenute, se non effettuate o assunte dall'origine a carico del medesimo.

Nell'espletamento delle sue funzioni, l'ufficio opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione e nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il Comune Capofila o il Comune indicato nel provvedimento di avvio della gara svolge pertanto tutte le attività endoprocedimentali volte a reperire il soggetto aggiudicatario e le successive fasi, sino a giungere alla aggiudicazione definitiva.

Il Comune avente interesse alla gara mette a disposizione dell'Ufficio incaricato:

a) per i lavori

- Codice Unico di Progetto (CUP)
- Codice Identificativo Gara (CIG)
- Nominativo R.U.P., Telefono, Fax, EMAIL se diversa dalla PEC Comune
- delibera di giunta di approvazione del progetto messo in gara
- copia del Progetto Esecutivo (completo di tutti gli elaborati previsti dal Codice dei Contratti e relativo Regolamento di esecuzione) su CD Rom
- verbale di validazione del progetto
- modalità di finanziamento e relativo impegno di spesa;
- nel caso si preveda di utilizzare la procedura di "offerta economicamente più vantaggiosa" il Comune indicherà i criteri di valutazione con i relativi punteggi;
- IBAN su cui versare i diritti di segreteria
- Determina a contrarre
- Qualsiasi altro dato o atto necessario all'espletamento della gara

L'Ufficio provvede di norma entro 30 giorni dalla ricezione degli atti di cui sopra ad attivare la procedura per l'espletamento della gara.

b) Per forniture o servizi

- Nominativo R.U.P., Telefono, Fax, EMAIL se diversa dalla PEC Comune
- Qualità ed importo stimato del fabbisogno
- Termini di durata della fornitura o di espletamento servizio
- Eventuali capitolati d'oneri

- Determina a contrarre
- Qualsiasi altro dato o atto necessario all'espletamento della gara

Dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva, l'ufficio trasmette al Comune:

- a. lo schema di contratto predisposto sulla base della aggiudicazione definitiva;
- b. gli atti relativi alla procedura di gara.

Competono in ogni caso al Comune:

- a. La stipula del contratto e la sua registrazione;
- b. Il pagamento del contributo per l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- c. L'illustrazione ai soggetti partecipanti dei progetti, studi, capitolati d'oneri ecc., messi in gara dall'ufficio;
- d. Gli adempimenti all'Osservatorio Contratti Pubblici;
- e. Tutte le fasi esecutive del contratto (direzione lavori, contabilizzazione, collaudi...).

Art. 7) GESTIONE DEL CONTENZIOSO - CONTROVERSIE FRA GLI ENTI

La gestione del contenzioso inerente le gare compete all'Ente committente, avente interesse all'approvvigionamento. Il Personale che ha preso parte al procedimento, ancorchè non dipendente, sarà comunque messo a disposizione per quanto occorra, secondo un principio di leale collaborazione. Le spese inerenti fanno capo al Comune committente.

Le decisioni di rilevanza essenziale inerenti l'attuazione della convenzione sono espresse con verbale di intesa dei Sindaci.

Le eventuali controversie fra i Comuni nascenti dalla presente convenzione sono devolute al Tribunale Civile di Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

IL SINDACO _____

PER IL COMUNE DI MEDICINA

IL SINDACO _____

PER IL COMUNE DI DOZZA

IL SINDACO _____



COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale concernente:

OGGETTO: CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 TUEL DEL 2000 PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI.

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI ART. 49 – COMMA 1 – DEL D.LGS. 267/00.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

() La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Castel San Pietro Terme, li 11/07/2014

IL Segretario Generale
Dott.ssa Cinzia Giacometti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

(x) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Castel San Pietro Terme, li 11/07/2014

Il Funzionario delegato
Dott.ssa Claudia Paporozzi

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Vice Presidente del Consiglio
F.to dott.Nicola Ottavio Giannella

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal 24/07/2014

La presente è copia conforme all'originale.

Li, 24/07/2014

Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il _____.

Il Funzionario
F.to